

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 07.03.2002
Modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 29.04.2013

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Disciplina della Polizia Urbana
- Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Articolo 3 - Natura dei provvedimenti di Polizia Urbana
- Articolo 4 - Accertamento delle violazioni e relative sanzioni
- Articolo 5 - Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio
- Articolo 6 - Sequestro e custodia di cose
- Articolo 7 - Sospensione dei provvedimenti
- Articolo 8 - Concorso di norme
- Articolo 9 - Abrogazione di norme
- Articolo 10 - Entrata in vigore

TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Articolo 11 - Occupazione di aree
- Articolo 12 - Carico e scarico di merci
- Articolo 13 - Scarico di materiali diversi
- Articolo 14 - Collocamento di tavoli e simili in prossimità di negozi
- Articolo 15 - Installazione di tende solari e simili
- Articolo 16 - Installazione di vetrine e simili
- Articolo 17 - Installazione di insegne e simili
- Articolo 18 - Esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi
- Articolo 19 - Commercio su aree pubbliche
- Articolo 20 - Spettacoli e manifestazioni pubbliche
- Articolo 21 - Installazione di chioschi ed edicole
- Articolo 22 - Collocamento di condutture
- Articolo 23 - Estensione della disciplina

TITOLO III - PULIZIA DELL'ABITATO

- Articolo 24 - Pulizia dei luoghi pubblici
- Articolo 25 - Disposizioni per i commercianti
- Articolo 26 - Pulizia degli edifici
- Articolo 27 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Articolo 28 - Sgombero della neve
- Articolo 29 - Lavaggio e riparazione di veicoli
- Articolo 30 - Pulizia di insegne e vetrine
- Articolo 31 - Disposizioni riguardanti gli animali
- Articolo 32 - Getto di opuscoli e foglietti

TITOLO IV - DECORO DELL'ABITATO

- Articolo 33 - Manutenzione degli edifici
- Articolo 34 - Collocamento ed affissione di cartelli ed iscrizioni
- Articolo 35 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative
- Articolo 36 - Ornamenti esterni ai fabbricati
- Articolo 37 - Depositi in proprietà private
- Articolo 38 - Lavaggio ed esposizione di biancheria
- Articolo 39 - Spolveramento di panni e tappeti
- Articolo 40 - Bestie macellate e trasporto carni
- Articolo 41 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Articolo 42 - Aree pedonali
- Articolo 43 - Vasche e fontane
- Articolo 44 - Atti contrari al decoro ed alla moralità
- Articolo 44 bis – Contrasto alla prostituzione su strada
- Articolo 45 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

TITOLO V - QUIETE PUBBLICA

- Articolo 46 - Industrie e mestieri rumorosi
- Articolo 47 - Impianto di macchinari
- Articolo 48 - Produzione di gas e vapori
- Articolo 49 - Rumori nei locali pubblici e privati
- Articolo 50 - Uso di strumenti sonori
- Articolo 51 - Movimentazione di merci che causano rumori
- Articolo 52 - Venditori e suonatori ambulanti
- Articolo 53 - Schiamazzi sulle pubbliche vie
- Articolo 54 - Detenzione di animali nelle abitazioni
- Articolo 55 - Suono delle campane
- Articolo 56 - Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Articolo 57 - Negozi per la vendita di apparecchi radio-televisivi e simili
- Articolo 58 - Carovane di nomadi

TITOLO VI - SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Articolo 59 - Sostanze liquide pericolose
- Articolo 60 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Articolo 61 - Detenzione di combustibili negli edifici
- Articolo 62 - Accatastamento di materiale infiammabile
- Articolo 63 - Accensione di fuochi
- Articolo 64 - Animali pericolosi
- Articolo 65 - Strumenti da taglio
- Articolo 66 - Oggetti incomodi o pericolosi
- Articolo 67 - Manutenzione di tetti e gronde
- Articolo 68 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Articolo 69 - Materiale di demolizione
- Articolo 70 - Insegne e finestre
- Articolo 71 - Ripari ai pozzi e cisterne
- Articolo 72 - Illuminazione di portici e scale

TITOLO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE

- Articolo 73 - Orari delle attività commerciali
- Articolo 74 - Vendita delle merci
- Articolo 75 - Esalazioni di merci
- Articolo 76 - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

- Articolo 77 - Attività di Polizia Amministrativa
- Articolo 78 - Cortei funebri
- Articolo 79 - Processioni e manifestazioni civili e religiose

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e da tutte le norme ad essa attinenti nonché dalle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed al decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, disciplinandone l'attività ed il comportamento, e sovrintendendo al buon andamento della comunità.

Le norme del presente regolamento previste per gli spazi ed i luoghi pubblici sono estese agli spazi ed ai luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Al Servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco e tutti i controlli in materia vengono svolti dalla Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui al Codice di Procedura Penale, nell'ambito dei rispettivi compiti nonché delle specifiche mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti, nei locali pubblici ed, in generale, dovunque venga svolta un'attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di notificare la competente Autorità Giudiziaria in caso d'accertamento di fatti costituenti reato ovvero d'accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 3 - Natura dei provvedimenti di Polizia Urbana

Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi, le licenze, le prese d'atto nonché ogni altro provvedimento rilasciato in base al presente regolamento sarà emanato in forma scritta ed accordato personalmente al titolare, con l'obbligo di riparare tutti gli eventuali danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del provvedimento rilasciato, nonché con la riserva per l'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo ovvero revocando a proprio criterio insindacabile i benefici concessi.

Ogni provvedimento sarà rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento per motivi di ordine, sicurezza od incolumità pubblica ovvero per abuso del titolare.

In tutti i casi in cui è previsto il rilascio di un provvedimento di Polizia Urbana, dovrà essere presentata, a cura dell'interessato, idonea istanza indirizzata al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio emetterà il provvedimento richiesto, ovvero motivato provvedimento di diniego, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza, salvo il maggiore termine stabilito dalla normativa vigente ovvero dal presente regolamento.

Articolo 4 - Accertamento delle violazioni e relative sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli addetti alla Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Quando le violazioni non costituiscono reato, le medesime saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla Tabella A - SANZIONI.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso tale forma di pagamento, fissandone la misura relativa.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero in quanto non ammesso si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel caso di mancato pagamento trascorsi 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, si applicherà il doppio della sanzione prevista dalla citata Tabella.

Articolo 5 - Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. lgs. 267/00, l'esecuzione d'ufficio a spese di coloro che non vi hanno provveduto.

Articolo 6 - Sequestro e custodia di cose

In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, gli accertatori potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione ovvero delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare tutte le disposizioni in materia, e si dovrà trasmettere, senza indugio, il verbale all'Autorità competente, provvedendo da subito alla conservazione di quanto sequestrato presso la depositaria comunale ovvero presso idoneo depositario.

Articolo 7 - Sospensione dei provvedimenti

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge o del presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune dovrà essere inflitta la sospensione delle stesse, per un periodo minimo di giorni uno e comunque fino a quando il trasgressore stesso non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza è stato sanzionato.

Articolo 8 - Concorso di norme

L'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente regolamento non esclude l'applicazione delle altre norme di legge e/o regolamentari attualmente in vigore o che entrino in vigore successivamente al presente regolamento.

Articolo 9 - Abrogazione di norme

A far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme già vigenti, di competenza comunale, relative alle materie qui considerate, fatta eccezione per quanto diversamente disposto da leggi o norme sovracomunali.

Sono altresì abrogati il precedente Regolamento di Polizia Urbana, il precedente Regolamento di Polizia Rurale e tutte le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal presente regolamento ed in contrasto con lo stesso.

Articolo 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal D. Lgs. 267/00 e dallo Statuto Comunale.

Dal momento dell'entrata in vigore, un esemplare del presente regolamento verrà depositato presso l'Ufficio Segreteria, a disposizione di chiunque volesse prenderne adeguata cognizione.

TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 11 - Occupazione di aree

L'occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù d'uso pubblico ovvero di passaggio pubblico, anche di fatto, ancorché temporanea o comunque attuata mediante manufatti, impianti o strutture mobili, precarie o facilmente amovibili non può essere effettuata senza apposita autorizzazione.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerate aree pubbliche tutte le aree comunali che ricevono destinazione pubblica o di uso pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento a strade, marciapiedi, piazze, giardini e parchi.

Sono altresì considerate aree pubbliche ai fini dell'applicazione delle presenti norme, tutte quelle aree che, pur appartenendo a terzi, siano da questi ultimi affidate alla gestione a cura dell'Amministrazione Comunale in forza di legge e/o di convenzione.

Il presente articolo si applica, infine, alle occupazioni del sottosuolo, delle acque e del soprassuolo pubblico.

L'autorizzazione in esame è soggetta al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento in materia, e fatti salvi i casi in cui, sempre per effetto del citato regolamento, sia operante il regime d'esenzione della tassa.

Le sanzioni previste dalla Tabella "SANZIONI" saranno applicate in funzione della superficie occupata in carenza di autorizzazione.

Articolo 12 – Carico e scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico di merci da veicoli, come pure il trasferimento delle merci da locali ad altri, devono compiersi con sollecitudine e senza interruzioni, e con l'obbligo di evitare ogni ingombro e possibilità di danno.

In ogni caso, effettuate le operazioni di cui sopra, il suolo dovrà essere ripulito a cura di colui che ha effettuato tali operazioni.

Quando si renda necessaria l'occupazione, anche temporanea, di suolo pubblico per operazioni di carico, scarico ovvero trasferimenti di merci, dovrà essere richiesta l'apposita autorizzazione.

Articolo 13 – Scarico di materiali diversi

E' vietato scaricare e/o abbandonare rifiuti, rottami e detriti di qualsiasi specie, salvo che nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale. I depositi di materiali putrescibile dovranno distare non meno di 500 metri dal centro abitato. Qualsiasi trasporto attraverso le vie comunali di materiali provenienti da scavi o da demolizioni di qualsiasi natura dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Articolo 14 - Collocamento di tavoli e simili in prossimità di negozi

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi e ai pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori degli stessi e durante le ore di apertura al pubblico.

Le occupazioni di cui al presente articolo saranno possibili unicamente nella misura e con le modalità previste dal Nuovo Codice delle Strada nonché dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o per altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai negozi ovvero ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.

Articolo 15 – Installazione di tende solari e simili

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza massima deve essere pari a quella del marciapiede su cui insistono diminuita di cm. 50, l'altezza dal piano di marciapiede non potrà essere inferiore a cm. 220.

L'esposizione di tende sporgenti è vietata su tutte le vie e le piazze sprovviste di idoneo marciapiede, salvo sussistano condizioni di sicurezza tali da consentire detta installazione, previo parere del competente Ufficio Tecnico Comunale.

La sporgenza delle tende solari dei piani superiori, così come per gli altri infissi simili, non dovrà oltrepassare i cm. 50.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, le bacheche delle affissioni pubbliche e ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Articolo 16 – Installazione di vetrine e simili

L'installazione di vetrine ed oggetti simili sul suolo pubblico è sempre subordinata al rilascio di autorizzazione che tenga conto delle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione nonché delle disposizioni del Regolamento Edilizio.

In caso di riparazioni ovvero modificazioni del piano stradale che richiedessero la rimozione di vetrine, mostre od altro oggetto occupante il suolo pubblico, è fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione e alla ricollocazione, a proprie spese, con tutte le eventuali modificazioni richieste dalle nuove condizioni del piano stradale.

Articolo 17 – Installazione di insegne e simili

L'installazione di insegne, di cartelloni pubblicitari e di oggetti simili è sempre subordinata al rilascio di autorizzazione che tengano conto delle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione nonché del Regolamento Edilizio.

Articolo 18 – Esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi

Sono tassativamente vietate le esposizioni di merci ovvero di derrate all'esterno di negozi o pubblici esercizi quando le occupazioni riguardano suolo o spazio pubblico ovvero nel caso in cui, insistendo su suolo privato, non vengano rispettate le necessarie condizioni di natura igienica.

Articolo 19 – Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è consentito con le modalità ed i limiti indicati nello specifico regolamento comunale.

Articolo 20 – Spettacoli e manifestazioni pubbliche

Il provvedimento di Polizia che acconsente allo svolgimento di un trattenimento pubblico costituisce anche autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica interessata da detto trattenimento, secondo le modalità e le prescrizioni inserite nel provvedimento.

Per quanto riguarda le manifestazioni politiche, i comizi elettorali ed in generale tutte le manifestazioni pubbliche relative all'esercizio dei diritti politici dei cittadini che comportano l'occupazione di suolo pubblico con podi, palchi, transenne o altri manufatti simili, è obbligatorio notificare il locale Comando di Polizia Municipale con almeno 48 ore di anticipo, indicando per iscritto il luogo e la durata della manifestazione nonché le caratteristiche dei manufatti impiegati.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, ferma restando la libertà di svolgimento della pubblica manifestazione, potrà vietare l'utilizzo dei manufatti indicati qualora i medesimi risultino pericolosi per l'incolumità pubblica.

Articolo 21 - Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 22- Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas metano, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture od illuminazioni straordinarie in occasione di feste o simili avvenimenti, sono concessi a seguito di istanze e in base alle disposizioni legislative e regolamentari e sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, ferma restando l'osservanza delle norme in materia di occupazione di suolo pubblico e della relativa tassa.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma e aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione, e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere, temporaneamente ed a proprie spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio ovvero per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Sono a carico del concessionario tutte le opere necessarie per riparare i guasti che sono derivati dalla posa, dalla manutenzione o dalla riparazione dei cavi e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e questo sia al momento dell'impianto che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui avrà inizio il lavoro.

Gli stessi dovranno altresì concordare con il Comando di Polizia Municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condutture, le tubazioni o gli impianti succitati, non presentassero più, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, sufficienti garanzie in termini di isolamento e di funzionamento, i medesimi dovranno essere sostituiti o riparati, in maniera tale da eliminare ogni pericolo o inconveniente, a spese dei concessionari.

In caso di inadempienza del concessionario l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, a spese degli stessi concessionari.

Articolo 23 – Estensione della disciplina

Le norme previste nel presente titolo si applicano a tutte le altre attività, diverse da quelle di cui agli articoli precedenti, che comportano la possibilità di ingombro od utilizzo, anche temporaneo, di suolo pubblico, con particolare riferimento a: uso di scale a mano, maneggio e/o esposizione di oggetti incomodi o pericolosi, lancio di oggetti, esercitazioni sportive, giochi, uso di pattini o di trampoli, trasporto di oggetti pericolosi, rotolamento o strascico degli stessi, battitura di pietre o metalli, inaffiamento e/o getto di liquidi.

Tali attività sono consentite anche in assenza di apposita autorizzazione alla condizione che vengano svolte con tutte le cautele e le precauzioni necessarie a evitare pericoli o disturbo della quiete pubblica, anche attraverso l'emissione di fumi, odori o rumori.

Le attività suddette devono comunque essere interrotte per ordine del Comando di Polizia Municipale, ove essa riscontri che sussistano i presupposti anzidetti: in tale caso sarà necessario il rilascio dell'autorizzazione per la loro ripresa, se prevista.

Sono comunque vietate, senza possibilità di deroga, tutte le altre attività consimili a quelle di cui al primo comma che generino rischi di danni, quali esemplificativamente, il getto di oggetti dalle finestre o dai balconi, l'arrampicata su monumenti, inferriate, colonne pali od alberi.

TITOLI III – PULIZIA DELL'ABITATO

Articolo 24 – Pulizia dei luoghi pubblici

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene, i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio nonché i luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tale scopo è vietato deporvi o lasciarvi cadere, in qualunque ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, materiale di rifiuto e di demolizione ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Articolo 25 - Disposizioni per i commercianti

E' proibito ai titolari di negozi e pubblici esercizi che occupano suolo pubblico con tavoli, sedie od altro, di gettare, lasciar cadere ovvero non impedire che cadano sul suolo pubblico residui o rifiuti che possano comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

Agli stessi titolari è altresì proibito spargere od accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie e i rifiuti di qualsiasi natura provenienti dalle loro botteghe.

E' proibito ai commercianti su aree pubbliche ed ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

In tutti i casi di cui sopra, la pulizia del suolo è a carico del commerciante, che dovrà effettuarla immediatamente.

Articolo 26 – Pulizia degli edifici

I portici, i cortili, le scale, le tettoie ed ogni altra simile pertinenza degli uffici che si affacciano su pubbliche vie, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, le pertinenze di cui sopra devono essere mantenute sgombrere da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale, che nuoccia al decoro dell'edificio e che sia causa di disturbo, di fastidio o di impedimento.

Articolo 27 – Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di materiale di facile dispersione, quale rena, calcina, carbone, terriccio, terra detriti, stramalgie, polveri e liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Nel caso di sostanze polverose ovvero di materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che gli stessi non si sollevino nell'aria.

Per i trasgressori è prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'immediata pulizia del suolo pubblico.

Articolo 28 – Sgombero della neve

I proprietari ed i conduttori delle case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, durante e dopo le nevicate, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, e di rompere e coprire con adeguato materiale di tipo antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandere acqua che possa congelarsi.

In tutti i casi d'assenza di marciapiede, i proprietari ed i conduttori di cui sopra hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve per uno spazio di metri quadri 6 antistanti l'accesso dei rispettivi fabbricati.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale, ai proprietari ovvero ai conduttori di negozi, pubblici esercizi e fabbriche esistenti al piano terreno.

La neve rimossa dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede ovvero ai bordi dell'edificio, in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti

stradali; nel caso di rimozione da luoghi privati, la neve dovrà essere trasportata solamente nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

E' in ogni caso vietato, sui luoghi di pubblico transito, fare sdrucchioli sul ghiaccio e compiere qualunque attività che comporti pericolo di scivolamento.

Articolo 29 – Lavaggio e riparazione di veicoli

In tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico è vietato il lavaggio dei veicoli di qualsiasi natura e la loro riparazione, salvo che quest'ultima sia determinata da cause fortuite ovvero di forza maggiore.

Articolo 30 – Pulizia di insegne e vetrine

L'occupazione con scale, sgabelli e simili del suolo pubblico antistante i negozi ed i pubblici esercizi per eseguire la pulizia delle insegne e delle vetrine è consentita, senza autorizzazione alcuna, evitando di procurare intralcio alla libera circolazione.

Articolo 31 – Disposizioni riguardanti gli animali

In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico passaggio, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per animali, è vietato foraggiare, tosare, ferrare, strigliare e lavare animali.

E' altresì vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei balconi e nei cortili gli animali di cui sopra, con o senza gabbia.

Eventuali deroghe potranno essere concesse, limitatamente alle frazioni ovvero ai borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sulle strade sotto adeguata sorveglianza e previa autorizzazione, con le modalità indicate nell'autorizzazione stessa.

Nelle aree comunali e nei giardini pubblici ove sia installata apposita segnaletica, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio.

Su tutto il territorio comunale, i proprietari di cani sono tenuti a pulire il suolo pubblico dagli escrementi dei loro animali, utilizzando apposite palette o contenitori e gettando i rifiuti negli appositi cestini.

Sul suolo pubblico o aperto al pubblico i conduttori di cani dovranno avere con sé, ed esibirlo a richiesta degli organi di polizia, un numero adeguato di palette o contenitori che consentano la raccolta delle deiezioni eventualmente emesse dai loro animali. Dichiarare agli organi di controllo di non esserne in possesso perché appena utilizzati costituisce comunque violazione al presente comma.

Articolo 32 – Getto di opuscoli o foglietti

Su tutto il territorio comunale è vietato il getto di opuscoli, volantini, foglietti ed altri oggetti simili. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, a seguito di regolare istanza. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, compete l'obbligo di pulizia immediata dei luoghi imbrattati.

TITOLO IV – DECORO DELL'ABITATO

Articolo 33 - Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti le aree pubbliche, gli androni e le scale, curando in modo particolare le inferriate dei giardini e ogni altra recinzione dei medesimi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco nonché alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda ad imbiancatura ovvero verniciatura di edifici, porte, finestre, recinzioni e simili di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti sulle pubbliche vie. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori o altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Al trasgressore, oltre alla sanzione pecuniaria, compete l'obbligo dell'immediata cancellazione.

I proprietari dei fabbricati hanno, infine, l'obbligo di conservare e pulire le targhe dei numeri civici e di estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile ed i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Articolo 34 – Collocamento ed affissione di cartelli ed iscrizioni

Fatte salve le norme di cui al Nuovo Codice della Strada ed al Regolamento sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, il collocamento di cartelli, adesioni, iscrizioni di ogni specie e, più in generale di ogni opera esteriore a carattere permanente ovvero temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica del centro abitato, dell'arredo urbano, della bellezza panoramica ovvero per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Le affissioni sono consentite unicamente negli spazi ad esse riservati e individuati da apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 35 – Collocamento di targhe e lapidi commemorative

Fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, prima di collocare targhe, monumenti o lapidi commemorative in luoghi pubblici od aperti al pubblico, è necessario ottenere la prescritta autorizzazione, presentando in tempo utile tutta la documentazione che necessita allo scopo.

Articolo 36 – Ornamenti esterni ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento quali vasi da fiori, gabbie da uccelli, ombrelloni da sole, sostegni di tende e simili, posti su finestre o su balconi, devono essere opportunamente assicurati, in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta di acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Articolo 37 – Depositi in proprietà private

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di ogni oggetto che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Articolo 38 – Lavaggio ed esposizione di biancheria

Il lavaggio della biancheria non è permesso fuori dai locali e recinti privati. E' altresì vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria fuori dalle finestre, sui balconi e sui terrazzi prospicienti pubbliche vie, luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico.

Articolo 39 – Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere panni, tappeti ed oggetti simili dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie nonché sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni.

Nei cortili interni le operazioni di cui sopra sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 12,00 del mattino, purché non venga arrecato disturbo al vicinato ed al pubblico.

Articolo 40 – Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico- sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri ovvero recipienti coperti e comunque in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Articolo 41 – Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere ovvero recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altro oggetti, se non nei giorni e nelle ore destinati alla raccolta differenziata degli stessi.

Le modalità previste per le operazioni di deposito dei contenitori saranno disciplinate da apposita ordinanza.

Articolo 42 – Aree pedonali

Nei viali pedonali, nelle isole pedonali e nei giardini pubblici è vietato:

- introdursi con veicoli, ivi compresi i velocipedi, nelle parti riservate ai soli pedoni;
- introdurre cani senza guinzaglio e museruola, salvo nelle zone ad essi adibite;
- recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- passare o coricarsi nelle aiuole fiorite ed erbose;
- sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche ovvero guastarle o sporcarle;
- danneggiare alberi, siepi e piantagioni, anche salendo sugli stessi o scagliando sassi;
- collocare oggetti fissi o mobili che occupino luoghi pubblici;

- dedicarsi a giochi che possano recare molestia o pericolo a terzi;
- svolgere competizioni sportive, salvo apposita autorizzazione;
- esercitare il commercio o effettuare manifestazioni, senza la prescritta autorizzazione.

Articolo 43 – Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida così come è vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare operazioni di pulizia personale, attingendo acqua dalle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri simili espedienti.

Articolo 44 – Atti contrari al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi ovvero sdraiarsi sulla carreggiata stradale, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, chiese ed abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sulle cancellate, sui pali della pubblica illuminazione, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.

Art. 44 bis – Contrasto alla prostituzione su strada

In tutto il territorio comunale nei luoghi pubblici, aperti o visibili al pubblico è vietato esercitare con qualsiasi modalità e comportamento l'attività di meretricio.

Nei luoghi in cui stazionino persone in atteggiamento atto ad attirare l'attenzione dei passanti, e che appaiono dedite all'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, è fatto divieto ai conducenti di veicoli di procedere a passo d'uomo, rallentare, eseguire manovre repentine di accostamento e/o fermata per chiedere informazioni, contrattare o concordare prestazioni sessuali. La violazione si concretizza anche a carico della persona che a piedi e nei luoghi sopra indicati concorda o contratta prestazioni sessuali.

Nel territorio comunale è sempre vietato indossare abiti discinti o avere atteggiamenti indecorosi preordinati ad indurre la domanda di prestazioni sessuali a pagamento. La violazione si concretizza con lo stazionamento finalizzato all'adescamento di clienti, l'intrattenersi con essi o anche semplicemente con l'indossare abiti succinti ed indecorosi che rendano palese la volontà di esercitare l'attività di prostituzione.

I divieti sopra esposti riguardano tutte le parti della contrattazione e tutti i soggetti che vi partecipano ad esclusione dei volontari delle associazioni e delle istituzioni che perseguono fini di solidarietà e riscatto sociale nei confronti delle prostitute.

Articolo 45 – Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro abitato, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ovvero alla morale, o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione dovrà rispettare le disposizioni del Regolamento Edilizio, ma in ogni caso è fatto tassativo divieto di utilizzare recinzioni con filo di ferro spinato ovvero con materiali simili che possono costituire pericolo per i passanti.

TITOLO V - QUIETE PUBBLICA

Articolo 46 – Industrie e mestieri rumorosi

Non è consentita, nel centro abitato, l'attivazione d'industrie, arti e mestieri rumorosi. Chi esercita un'arte, mestiere od industria, ovvero esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Salvo speciale autorizzazione, è vietato esercitare mestieri che provochino rumore o disturbo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 7.00. In ogni caso, risulta tassativamente vietato l'esercizio di tali mestieri nella vicinanza di ospedali, scuole, chiese ed uffici pubblici.

E' possibile derogare a tali disposizioni attuando tutte le cautele possibili allo scopo di evitare o limitare a sufficienza i rumori ed i disturbi. Nei casi di riconosciuta impossibilità di coesistenza tra i mestieri di cui al presente articolo ed il rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione Comunale può vietare l'esercizio del mestiere ed ordinare il trasloco.

Tutti coloro che, alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, industrie o mestieri rientranti nelle fattispecie previste dal presente articolo, devono chiedere, entro tre mesi dalla data di cui sopra, il rilascio di specifica autorizzazione.

Tale termine potrà essere prorogato nel caso in cui sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui sopra si applicano anche per tutti coloro che esercitano mestieri o attività che comportano l'uso di sostanze considerate nocive.

Ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie in materia di nulla - osta di esercizio attività è fatto obbligo a tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dal vigente Regolamento Locale di Igiene di munirsi di preventivo nulla - osta.

Articolo 47 – Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo, in fabbricati destinati a civile abitazione ovvero nelle immediate vicinanze, è vietato, salvo apposita autorizzazione rilasciata a seguito dell'inoltro di regolare domanda e del favorevole esito dell'istruttoria ad essa connessa.

Articolo 48 – Produzione di gas e vapori

E' vietata la produzione e la diffusione entro il centro abitato di odori, gas e vapori nocivi alla salute. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, potranno essere adottati tutti quei provvedimenti ritenuti idonei a fronteggiare situazioni contingenti, prescrivendo, eventualmente, l'impiego di depuratori e sospendendo l'attività in questione in caso di inottemperanza ai provvedimenti.

Articolo 49 – Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualsiasi specie che possano arrecare disturbo ai vicini. A tali limitazioni sono soggetti gli apparecchi radio – televisivi e simili e gli elettrodomestici in genere, che di norma possono funzionare in qualsiasi ora del giorno e della notte, a condizione che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.

Articolo 50 – Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori, salvo autorizzazioni. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

Salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada in tema di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti ovvero di apparecchi sonori di amplificazione.

Articolo 51 – Movimentazione di merci che causano rumori

Dalle ore 21.00 alle ore 7.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico e trasporto di merci contenute in casse, bidoni, bottiglie e contenitori simili, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non turbare la quiete pubblica. Analoghe prescrizioni valgono per il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche.

Articolo 52 – Venditori e suonatori ambulanti

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e fare uso di mezzi sonori o altri sistemi arrecanti molestia.

I suonatori ambulanti, ancorché regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, caserme, strutture sanitarie, chiese, uffici pubblici, ed in tutti i luoghi in cui possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Gli stessi non possono sostare per più di 15 minuti nel medesimo posto, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Articolo 53 – Schiamazzi sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali o dei locali comunque aperti al pubblico.

Articolo 54 – Detenzione di animali nelle abitazioni

Nel centro abitato, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, cortili, magazzini e giardini, di cani od altri animali che disturbino, specialmente nelle ore notturne, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. I cani dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

I cani circolanti senza le precauzioni di cui sopra verranno affidati alle apposite strutture di accoglienza e le spese di mantenimento saranno a carico dell'eventuale proprietario, oltre alla sanzione pecuniaria.

Nel caso di cui al comma precedente, gli accertatori diffideranno il proprietario od il detentore dell'animale ad attenersi in futuro alle disposizioni previste, pena il sequestro del cane o dell'altro animale ed il suo affidamento alle strutture di accoglienza.

Articolo 55 – Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole sino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi. In ogni caso, nelle prime ore della giornata e nella serata, le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Articolo 56 – Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Articolo 57 – Negozi per la vendita di apparecchi radio – televisivi e simili

Nei negozi per la vendita di radio, televisori, giradischi ed apparecchi simili, l'utilizzo propagandistico di dette apparecchiature potrà effettuarsi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalla ore 16.00 alle ore 20.00, ma in ogni caso il suono dovrà essere sempre a moderato volume, in modo da non arrecare disturbo ai vicini ed ai passanti.

Articolo 58 – Carovane di nomadi

Le soste di carovane di nomadi sul suolo pubblico sono tassativamente vietate in tutto il territorio comunale. La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono autorizzate a fare uso di tutti gli strumenti consentiti dalla legge a disposizione per allontanare le carovane in sosta sul suolo pubblico comunale.

Nel caso di sosta su aree private, quando sono prive di servizi di prima necessità, sono consentite soltanto per un periodo non superiore alle 24 ore. Dopo tale termine si procede allo sgombero.

TITOLO VI – SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 59 - Sostanze liquide pericolose

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per la vendita al dettaglio, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza specifica autorizzazione.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartone, canapa, lino, sparto, juta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche e plastiche.

Articolo 60 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno e con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma, i depositi aventi capienza superiore a 1000 metri cubi dovranno essere tenuti fuori dai centri abitati. Per i depositi di minore entità è consentita la localizzazione nel centro abitato, a condizione che vengano poste in essere tutte le misure idonee a prevenire ogni pericolo conseguente alle materie ivi depositate.

Articolo 61 – Detenzione di combustibili negli edifici

Negli edifici adibiti ad abitazione sarà possibile detenere combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per l'uso domestico, a condizione che tutti i locali di stoccaggio abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco. E' vietato appoggiare i combustibili alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Articolo 62 – Accatastamento di materiale infiammabile

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da almeno due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando tutte le cautele prescritte dal competente Ufficio Tecnico Comunale. E' altresì vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Articolo 63 – Accensione di fuochi

In tutto il territorio comunale è vietato, senza autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari con qualsiasi arma. E' altresì vietato gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi.

Articolo 64 - Animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono potenziale pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti nel territorio comunale, se non trasportati su idonei veicoli e con tutte le precauzioni atte ad impedire la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

Tali precauzioni si rendono necessarie anche se trattasi di animali addomesticati.

Articolo 65 – Strumenti da taglio

E' vietato attraversare il centro abitato con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danno, anche occasionale, ai passanti.

Articolo 66 – Oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele atte ad evitare danni alle persone ed alle cose.

I veicoli adibiti al trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie o contenitori in vetro contenenti bevande gassate devono essere muniti di idonea protezione allo scopo di impedire danni derivanti da scoppi o rotture dei contenitori.

Articolo 67 – Manutenzione di tetti e gronde

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato e convenientemente assicurati, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'Autorità Comunale può prescrivere, in ogni momento, particolari lavori che siano ritenuti necessari a protezione dell'incolumità pubblica e in caso d'inottemperanza, oltre ai provvedimenti di natura diversa, detti lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Articolo 68 – Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o su griglie o telai di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Ufficio Tecnico Comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Articolo 69 – Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via od in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizioni od altro.

Articolo 70 – Insegne e finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere in ogni caso solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro con un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Articolo 71 – Ripari ai pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne ed i manufatti simili devono avere bocche e sponde munite di parapetto con sportello ordinatamente chiuso ed altri ripari atti e capaci ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Articolo 72 – Illuminazione di portici e scale

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutti i luoghi privati di libero accesso al pubblico, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati ovvero chiusi al calare del sole. Quando nella proprietà privata vi sono più accessi, all'accendersi della pubblica illuminazione, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI ANNONARIE

Articolo 73 – Orari delle attività commerciali

I titolari dei negozi e dei pubblici esercizi devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 74 – Vendita delle merci

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando strumenti di pesatura puliti e collocati in modo esposto alla luce ed alla vista del compratore. Per gli involucri dei prodotti alimentari posti in commercio dovranno osservarsi le norme igieniche in materia di imballi destinati a venire in contatto con gli alimenti.

In nessun caso può essere rifiutata la vendita di merci, qualunque sia la qualità richiesta, né può essere rifiutata la vendita per accaparramento e per occultamento delle stesse.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi da mosche ed insetti, e situati in modo da evitarne la manipolazione e la scelta da parte dei possibili acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Gli esercenti che vendano merce di qualsiasi specie, confezionata in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso o la misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale, il prezzo per unità di misura ed il prezzo della confezione.

Articolo 75 – Esalazioni di merci

I rivenditori di merci che emanano esalazioni dovranno adottare idonei ed efficaci misure atte ad attenuare tali esalazioni, anche attraverso immersioni nell'acqua nonché frequente rinnovazione della stessa ovvero conservazione delle merci in contenitori idonei.

Articolo 76 – Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito unicamente nelle località e nei giorni stabiliti nello specifico regolamento. I venditori in forma itinerante, nel trasportare le merci o nell'attraversare o percorrere pubbliche vie, dovranno tenere le merci coperte ed effettuare la vendita soltanto nei luoghi consentiti dal regolamento che disciplina il Commercio su aree pubbliche.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 77 – Attività di Polizia Amministrativa

L'esercizio di tutte le attività di Polizia Amministrativa, nell'ambito del territorio comunale, è disciplinato da apposito Regolamento a cui viene fatto esplicito rinvio. Tutti coloro che intendono esercitare una delle attività comprese in detto Regolamento sono tenuti a munirsi di apposito titolo autorizzativo.

Articolo 78 – Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dalla camera mortuaria o dall'abitazione del defunto o dal luogo in cui si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, sino a raggiungere il luogo ove il corteo deve essere sciolto.

La Polizia Municipale, di regola, assicura il servizio di viabilità a garanzia del corteo funebre. L'operatore di Polizia Municipale presente in occasione di detto corteo ha facoltà d'imporre ogni prescrizione a tutela della pubblica incolumità, salvaguardando in ogni caso la libera circolazione dei veicoli provenienti in direzione opposta, su strade a doppio senso di circolazione aventi una larghezza tale da consentire il transito. I cortei funebri, lungo e a sud della Statale n. 11 e a nord - ovest della rete ferroviaria, a tutela dell'incolumità pubblica, saranno svolti esclusivamente a bordo di autoveicoli.

Articolo 79 – Processioni e manifestazioni civili e religiose

Le processioni e tutte le altre manifestazioni civili e religiose che prevedono cortei di persone e/o veicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati per iscritto con il Comando di Polizia Municipale.

Nella richiesta dovranno essere indicati con estrema esattezza gli orari della manifestazione nonché l'itinerario della stessa, che dovranno essere scrupolosamente rispettati. L'inosservanza degli orari e dell'itinerario comporta l'immediato scioglimento del corteo ed il conseguente ripristino della circolazione veicolare, eventuale sospesa o deviata, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Nelle ore serali, e comunque quando le condizioni meteorologiche limitano la visibilità, non potranno essere autorizzati cortei lungo le seguenti Vie: Milano, Zara, Gandhi e Restelli.

Sulle strade provinciali e statali sono sempre vietate dette manifestazioni, a meno che l'Ente proprietario della strada non autorizzi la sospensione temporanea del traffico veicolare.

TABELLA A - SANZIONI

Art.	Descrizione	Sanzione minima in €	edittale massimo in €	sanzione in misura ridotta in €
11	Occupazione di aree (a metro quadrato)			25,00
12	Carico e scarico di merci	35,00	350,00	70,00
13	Scarico di materiali diversi	85,00	850,00	170,00
14	Collocamento di tavoli e simili in prossimità di negozi	60,00	600,00	120,00
15	Installazione di tende solari e simili	50,00	500,00	100,00
16	Installazione di vetrine e simili	50,00	500,00	100,00
17	Installazione di insegne e simili	50,00	500,00	100,00
18	Esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi	50,00	500,00	100,00
20	Spettacoli e manifestazioni pubbliche	85,00	850,00	170,00
21	Installazione di chioschi ed edicole	vedi norme specifiche		
22	Collocamento di condutture	85,00	850,00	170,00
23	Estensione della disciplina	60,00	600,00	120,00
24	Pulizia dei luoghi pubblici	60,00	600,00	120,00
25	Disposizioni per i commercianti	60,00	600,00	120,00
26	Pulizia degli edifici	60,00	600,00	120,00
27	Trasporto di materie di facile dispersione	60,00	600,00	120,00
28	Sgombero della neve	50,00	500,00	100,00
29	Lavaggio e riparazione di veicoli	50,00	500,00	100,00
30	Pulizia di insegne e vetrine	35,00	350,00	70,00
31	Disposizione riguardanti gli animali	50,00	500,00	100,00
32	Getto di opuscoli o foglietti	85,00	850,00	170,00
33	Manutenzione edifici	50,00	500,00	100,00
34	Collocamento ed affissione di cartelli ed iscrizioni	50,00	500,00	100,00
35	Collocamento di targhe o lapidi commemorative	50,00	500,00	100,00
36	Ornamenti esterni ai fabbricati	50,00	500,00	100,00
37	Depositi in proprietà private	50,00	500,00	100,00
38	Lavaggio ed esposizione di biancheria	35,00	350,00	70,00
39	Spolveramento di panni e tappeti	50,00	500,00	100,00
40	Bestie macellate e trasporto carni	85,00	850,00	170,00
41	Pattumiere e recipienti con rifiuti	50,00	500,00	100,00
42	Aree pedonali	35,00	350,00	70,00
43	Vasche e fontane	35,00	350,00	70,00
44	Atti contrari al decoro ed alla moralità	50,00	500,00	100,00
45	Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico	60,00	600,00	120,00
46	Industrie e mestieri rumorosi	85,00	850,00	170,00
47	Impianto di macchinari	85,00	850,00	170,00
48	Produzione di gas e vapori	85,00	850,00	170,00
49	Rumori nei locali pubblici e privati	50,00	500,00	100,00
50	Uso di strumenti sonori	35,00	350,00	70,00
51	Movimentazione di merci che causano rumori	50,00	500,00	100,00
52	Venditori e suonatori ambulanti	35,00	350,00	70,00
53	Schiamazzi sulle pubbliche vie	35,00	350,00	70,00
54	Detenzione di animali nelle abitazioni	35,00	350,00	70,00

55	Suono delle campane	35,00	350,00	70,00
56	Sale da ballo, cinema e ritrovi	85,00	850,00	170,00
57	Negozi per la vendita di apparecchi radio – televisivi e simili	50,00	500,00	100,00
58	Carovane di nomadi	100,00	1.000,00	200,00
59	Sostanze liquide pericolose	100,00	1.000,00	200,00
60	Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	100,00	1.000,00	200,00
61	Detenzione di combustibili negli uffici	100,00	1.000,00	200,00
62	Accatastamento di materiale infiammabile	100,00	1.000,00	200,00
63	Accensioni di fuochi	35,00	350,00	70,00
64	Animali pericolosi	35,00	350,00	70,00
65	Strumenti da taglio	35,00	350,00	70,00
66	Oggetti scomodi e pericolosi	35,00	350,00	70,00
67	Manutenzione di tette e gronde	50,00	500,00	100,00
68	Manutenzione di aree di pubblico transito	50,00	500,00	100,00
69	Materiale di demolizione	50,00	500,00	100,00
70	Insegne e finestre	35,00	350,00	70,00
71	Ripari ai pozzi e cisterne	100,00	1.000,00	200,00
72	Illuminazione di portici e scale	35,00	350,00	70,00
73	Orari attività commerciali	50,00	500,00	100,00
74	Vendita delle merci	60,00	600,00	120,00
75	Esalazione di merci	50,00	500,00	100,00
78	Cortei funebri	35,00	350,00	70,00
79	Processioni e manifestazioni civili e religiose	35,00	350,00	70,00